

## Revisioni

# Updates

*Stato: 1° luglio 2024*

La convenzione di sicurezza sociale con la **Tunisia** è entrata in vigore il 1° ottobre 2022 (RS 0.831.109.758.1).

Concernente il **Regno Unito** cfr. le informazioni dell'UFAS disponibili alla pagina web [www.bsv.admin.ch](http://www.bsv.admin.ch) > Assicurazioni sociali > Assicurazioni sociali internazionali > Uscita del Regno Unito dall'UE, in particolare la convenzione transitoria (RS 0.142.113.672) e la convenzione di sicurezza sociale in vigore dal 1° novembre 2021 (RS 0.831.109.367.2).

## Revisioni

# AVS, edizione 2024

**Nessuna modifica**

## Revisioni

# AI, edizione 2022

	atto legislativo nuovo/modificato	del	in vigore dal	RU
137a	OAI (correzione)	03.04.2024	01.01.2008	2024 130
211a	OAI (correzione)	07.02.2023	01.01.2022	2023 53
214	LAI [LAMal]	18.06.2021	01.01.2023	2021 837
215	OAI [OIPG]	24.08.2022	01.01.2023	2022 497
216	OAI	12.10.2022	01.01.2023	2022 606
217	OAI [OAMal]	23.11.2022	01.01.2023	2022 814
	O 23	12.10.2022	01.01.2023	2022 604
218	OPGA [OCaGi]	19.10.2022	23.01.2023	2022 698
219	OPGA [OPDa]	31.08.2022	01.09.2023	2022 568
220	OAI	06.09.2023	01.10.2023	2023 509
221	LPGA [LAVS]	17.06.2022	01.01.2024	2023 688
222	OPGA [OAVS]	22.11.2023	01.01.2024	2023 750
223	LAI [LAVS]	17.12.2021	01.01.2024	2023 92
224	LAI [LAVS]	17.06.2022	01.01.2024	2023 688
225	LAI [LAMal]	30.09.2022	01.01.2024	2023 630
226	OAI [OAVS]	30.08.2023	01.01.2024	2023 506
227	OAI	18.10.2023	01.01.2024	2023 635
228	OAI [OAVS]	22.11.2023	01.01.2024	2023 750
229	OMAI	14.11.2023	01.01.2024	2023 677

## LPGA

→ p. 16

## OPGA

→ p. 17

## LAI

*Art. 10 cpv. 3*

<sup>3</sup> Il diritto si estingue nel momento in cui l'assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS, ma al più tardi alla fine del mese in cui raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.<sup>223</sup>

*Art. 22<sup>bis</sup> cpv. 4*

<sup>4</sup> Il diritto si estingue nel momento in cui l'assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS, ma al più tardi alla fine del mese in cui raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.<sup>223</sup>

*Art. 27 cpv. 8 e 9*

<sup>8</sup> Su richiesta, i fornitori di prestazioni, le loro federazioni e l'organizzazione di cui all'articolo 47a LAMal comunicano gratuitamente al Consiglio federale i dati necessari per adempiere i compiti di cui ai capoversi 3–5. Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sul trattamento dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità.<sup>214</sup>

<sup>9</sup> In caso di violazione dell'obbligo di comunicare i dati di cui al capoverso 8, il Dipartimento federale dell'interno può prendere sanzioni contro i fornitori di prestazioni interessati, nonché contro le rispettive federazioni e l'organizzazione di cui all'articolo 47a LAMal. Le sanzioni consistono:

- a. nell'ammonizione;
- b. nella multa sino a 20 000 franchi.<sup>214</sup>

**Art. 27<sup>sexies</sup> 225** Misure di gestione strategica dei costi

<sup>1</sup> I fornitori di prestazioni o le loro federazioni e l'UFAS prevedono misure di gestione strategica dei costi nelle convenzioni di cui all'articolo 27 capoverso 1 applicabili in tutta la Svizzera.

<sup>2</sup> Per ciascun settore rilevante per il tipo di fornitori di prestazioni, le misure prevedono almeno:

- a. la sorveglianza dell'evoluzione quantitativa delle diverse posizioni previste per le prestazioni;
- b. la sorveglianza dell'evoluzione dei costi fatturati.

<sup>3</sup> Le convenzioni prevedono regole per correggere gli aumenti ingiustificati delle quantità o dei costi rispetto al periodo indicato nella convenzione. Indicano inoltre i fattori non influenzabili dai fornitori di prestazioni e dall'assicurazione che possono spiegare un aumento delle quantità e dei costi.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può definire i settori di cui al capoverso 2.

<sup>5</sup> Se i fornitori di prestazioni o le loro federazioni e l'UFAS non si accordano sulle misure di gestione strategica dei costi di cui al capoverso 1, queste sono stabilite dal Consiglio federale. Su richiesta, i fornitori di prestazioni e le loro federazioni comunicano gratuitamente al Consiglio federale le informazioni necessarie per stabilire le misure.

<sup>6</sup> In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al capoverso 5, il DFI può prendere sanzioni contro i fornitori di prestazioni interessati e le loro federazioni. Le sanzioni consistono:

- a. nell'ammonimento;
- b. nella multa sino a 20 000 franchi.

<sup>7</sup> Tutti i fornitori di prestazioni e l'UFAS si attengono alle misure di gestione strategica dei costi convenute secondo il capoverso 1 o stabilite secondo il capoverso 5 per il rispettivo settore.

### **Art. 30**<sup>223</sup> Estinzione del diritto

Il diritto alla rendita si estingue nel momento in cui l'assicurato:

- a. anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS, salvo se l'anticipazione è avvenuta dopo la richiesta di prestazioni dell'assicurazione invalidità e prima della concessione di una rendita d'invalidità;
- b. acquisisce il diritto a una rendita di vecchiaia poiché ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS;
- c. decede.

### *Art. 42 cpv. 4 e 4<sup>bis</sup>*

<sup>4</sup> L'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita. Il diritto nasce se l'assicurato ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza notevoli interruzioni; rimane salvo l'articolo 42<sup>bis</sup> capoverso 3.<sup>223</sup>

<sup>4bis</sup> Il diritto all'assegno per grandi invalidi si estingue al più tardi alla fine del mese:

- a. che precede quello in cui l'assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS; o
- b. in cui l'assicurato raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.<sup>223</sup>

### *Art. 42<sup>septies</sup> cpv. 3 lett. b*

<sup>3</sup> Il diritto si estingue nel momento in cui l'assicurato:

- b. anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS o raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS;<sup>223</sup> o

### *Art. 47 cpv. 3*

<sup>3</sup> Le rendite il cui importo non supera il 20 per cento della rendita minima completa sono versate, in deroga all'articolo 19 capoversi 1 e 3 LPGA, una volta all'anno. L'avente diritto può chiedere il versamento mensile.<sup>223</sup>

### *Art. 54 cpv. 3<sup>bis</sup>*

<sup>3bis</sup> Se l'ufficio AI cantonale fa parte di un istituto cantonale delle assicurazioni sociali (art. 61 cpv. 1<sup>bis</sup> LAVS) e non è dotato di personalità giuridica, l'istituto cantonale delle assicurazioni sociali garantisce che l'UFAS possa esercitare senza restrizioni la vigilanza di cui all'articolo 64a e che venga effettuato il rimborso delle spese di cui all'articolo 67.<sup>224</sup>

### *Art. 64 cpv. 1, secondo periodo*

<sup>1</sup> ... Gli articoli 72, 72a e 72b LAVS sono applicabili per analogia.<sup>224</sup>

### **Art. 66**<sup>224</sup> Disposizioni applicabili della LAVS

<sup>1</sup> Per quanto la presente legge non vi deroghi, sono applicabili per analogia le disposizioni della LAVS concernenti:

- a. i sistemi d'informazione (art. 49a, 49b e 72a cpv. 2 lett. b LAVS);
- b. i registri (art. 49c–49e LAVS);
- c. il trattamento di dati personali (art. 49f LAVS);
- d. l'utilizzazione sistematica del numero AVS (art. 50c e 153b–153i LAVS);
- e. i datori di lavoro (art. 51 e 52 LAVS);
- f. le casse di compensazione (art. 53–70 LAVS);
- g. l'Ufficio centrale di compensazione (art. 71 LAVS);
- h. il rimborso e l'assunzione delle spese (art. 95 LAVS).

<sup>2</sup> La responsabilità per danni è retta dall'articolo 78 LPGA e, per analogia, dagli articoli 52, 70 e 71a LAVS.

### *Art. 66b, rubrica, cpv. 1<sup>bis</sup>*

Accesso ai sistemi d'informazione

<sup>1bis</sup> Il Fondo di compensazione AI indennizza all'Ufficio centrale di compensazione i costi della gestione e dello sviluppo del registro e dell'elenco.<sup>224</sup>

### *Art. 74 cpv. 2*

<sup>2</sup> I sussidi continuano a essere versati se gli invalidi interessati raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.<sup>223</sup>

# OAI

## Art. 1<sup>bis</sup> 216

<sup>1</sup> Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS, i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso del contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
9 800	17 500	0,752
17 500	21 300	0,769
21 300	23 800	0,786
23 800	26 300	0,804
26 300	28 800	0,821
28 800	31 300	0,838
31 300	33 800	0,873
33 800	36 300	0,907
36 300	38 800	0,942
38 800	41 300	0,977
41 300	43 800	1,011
43 800	46 300	1,046
46 300	48 800	1,098
48 800	51 300	1,149
51 300	53 800	1,201
53 800	56 300	1,253
56 300	58 800	1,305

<sup>2</sup> Le persone che non esercitano un'attività lucrativa versano un contributo da 68 a 3400 franchi annui. Gli articoli 28–30 OAVS si applicano per analogia.

## Art. 3 cpv. 1

<sup>1</sup> Se una rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità è versata a entrambi i coniugi o se una rendita completiva dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti è versata a un coniuge secondo l'art. 22<sup>bis</sup> cpv. 2 LAVS, ciascuno dei coniugi ha un diritto proprio a prestazioni complementari se vivono separati.<sup>137a</sup>

## Art. 3<sup>novies</sup> 220      Analisi, medicinali nonché mezzi e apparecchi necessari per esami o cure

<sup>1</sup> A condizione che figurino negli elenchi di cui all'articolo 52 capoverso 1 LAMal, l'assicurazione per l'invalidità rimborsa:

- le specialità farmaceutiche e i medicinali confezionati; e
- i preparati e le sostanze attive e ausiliarie impiegati per la prescrizione magistrale.

<sup>2</sup> Rimborsa inoltre:

- i medicinali necessari per la cura delle infermità congenite secondo l'articolo 3<sup>sexies</sup>;
- i provvedimenti diagnostici necessari per la diagnosi o la cura delle infermità congenite e dei relativi postumi;
- le analisi di laboratorio; e
- i mezzi e gli apparecchi diagnostici o terapeutici.

## Art. 6<sup>ter</sup> cpv. 4 lett. a

<sup>4</sup> L'assegno per il periodo d'introduzione non è dovuto se l'assicurato ha diritto:

- a un'indennità secondo la legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG);<sup>215</sup> o

## Art. 21 cpv. 2, frase introduttiva e lett. e–h

<sup>2</sup> Nel calcolo del reddito determinante ai sensi dell'articolo 23 capoverso 3 LAI non vengono considerati i giorni nei quali l'assicurato non ha conseguito alcun reddito da attività lucrativa o ne ha conseguito uno ridotto a causa:

- di maternità o paternità;<sup>215</sup>
- dell'assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell'articolo 16o LIPG;<sup>215</sup>
- dell'accoglimento di un adottando di età inferiore a quattro anni;<sup>215</sup>
- di altri motivi non imputabili a colpa propria.<sup>215</sup>

## Art. 24<sup>bis</sup> cpv. 6

<sup>6</sup> La comunicazione dei dati secondo l'articolo 27 capoverso 8 LAI, la trasmissione dei dati, il regolamento per il trattamento dei dati, la sicurezza e la conservazione dei dati sono retti per analogia dagli articoli 59f, 59g e 59i OAMal.<sup>217</sup>

## Art. 26<sup>bis</sup> cpv. 3

<sup>3</sup> Al valore determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa dell'invalidità l'assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l'articolo 49 capoverso 1<sup>bis</sup> pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.<sup>227</sup>

## Art. 29<sup>quater</sup> 224      Versamento in caso di anticipazione della rendita di vecchiaia

La rendita d'invalidità è versata soltanto se l'assicurato rinuncia all'anticipazione della rendita di vecchiaia o la revoca conformemente all'articolo 56<sup>ter</sup> OAVS.

## Art. 38 cpv. 2

<sup>2</sup> L'assicurato continua ad avere diritto all'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 42 capoverso 3 LAI se ha diritto a una rendita d'invalidità dell'AI, ma

questa non gli viene versata poiché riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia dell'AVS.<sup>226</sup>

#### **Art. 39f**<sup>216</sup> Importo del contributo per l'assistenza

<sup>1</sup> Il contributo per l'assistenza ammonta a 34.30 franchi all'ora.

<sup>2</sup> Se le prestazioni di aiuto necessarie negli ambiti di cui all'articolo 39c lettere e–g richiedono qualifiche particolari dell'assistente, il contributo per l'assistenza ammonta a 51.50 franchi all'ora.

<sup>3</sup> L'ufficio AI stabilisce il contributo per l'assistenza per il servizio notturno in modo forfettario, in base all'intensità delle prestazioni di aiuto da fornire. L'importo massimo del contributo ammonta a 164.35 franchi per notte.

<sup>4</sup> Per l'adeguamento degli importi di cui ai capoversi 1–3 all'evoluzione dei prezzi e dei salari è applicabile per analogia l'articolo 33<sup>ter</sup> LAVS.

#### **Art. 45**

Abrogato<sup>226</sup>

#### *Art. 54 cpv. 3*

<sup>3</sup> Gli articoli 159 lettere b e c nonché 160 capoversi 1 e 3–5 OAVS si applicano per analogia alla revisione della contabilità degli uffici AI.<sup>228</sup>

#### *Art. 79<sup>ter</sup> cpv. 1 lett. e*

<sup>1</sup> I fornitori di prestazioni devono fornire nelle loro fatture tutte le indicazioni amministrative e mediche necessarie alla verifica del calcolo della remunerazione e dell'economicità delle prestazioni conformemente all'articolo 27<sup>ter</sup> capoverso 1 LAI. Devono fornire in particolare le indicazioni seguenti:

- e. il numero AVS dell'assicurato;<sup>211a</sup>

#### *Disposizione transitoria della modifica del 18 ottobre 2023*<sup>227</sup>

<sup>1</sup> Le rendite correnti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 18 ottobre 2023 per un grado d'invalidità inferiore al 70 per cento per le quali il reddito con invalidità è stato determinato in base a valori statistici senza applicarvi già una deduzione del 20 per cento sono sottoposte a revisione entro tre anni dall'entrata in vigore della presente modifica. Nei casi in cui la revisione determinerebbe una riduzione o soppressione della rendita, vi si rinuncia. Un aumento della rendita ha effetto dal momento dell'entrata in vigore della presente modifica.

<sup>2</sup> In caso di presentazione di una nuova richiesta di prestazioni da parte di un assicurato cui prima dell'entrata in vigore della modifica del 18 ottobre 2023 è stata negata una rendita o una riformazione professionale perché il suo grado d'invalidità era insufficiente, si entra nel merito della richiesta qualora sia reso verosimile che l'applicazione della nuova regolamentazione di cui all'articolo 26<sup>bis</sup> capoverso 3 al calcolo del grado d'invalidità potrebbe determinare il diritto a una rendita o a una riformazione professionale.

## OMAI

#### *Art. 2 cpv. 5*

abrogato<sup>229</sup>

#### *Art. 7 cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> Se le spese per un mezzo ausiliario più caro rispetto a quello menzionato nell'elenco sono assunte secondo l'articolo 21<sup>bis</sup> capoverso 2 LAI, le spese di riparazione sono assunte nella stessa misura percentuale.<sup>229</sup>

#### *Art. 9 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il rimborso annuo non può superare né l'importo del reddito annuo dell'attività lucrativa svolta dall'assicurato, né quello pari a una volta e mezzo l'importo minimo annuo della rendita completa di cui all'articolo 34 LAVS.<sup>229</sup>

#### *Disposizioni transitorie della modifica del 14 novembre 2023*<sup>229</sup>

<sup>1</sup> I sussidi di ammortamento per i ciclomotori, i motocicli leggeri e i motocicli acquistati prima dell'entrata in vigore della modifica del 14 novembre 2023 sono versati secondo il diritto anteriore.

<sup>2</sup> Alle richieste di assunzione delle spese per un cane d'assistenza alla mobilità, un cane d'allerta per epilettici o un cane d'accompagnamento per autistici utilizzato definitivamente quale cane d'accompagnamento dall'assicurato già prima dell'entrata in vigore della modifica del 14 novembre 2023 è applicabile il diritto anteriore.

*Allegato*

### **Lista dei mezzi ausiliari**

10.01\* Abrogato<sup>227</sup>

10.02\* Abrogato<sup>227</sup>

14.03 *Letti azionati elettricamente (con staffa ma senza materasso e altri accessori)*

per l'uso nell'ambito privato. Per gli assicurati che devono ricorrere a questo mezzo per coricarsi e per alzarsi. Consegna in prestito. Non hanno diritto a questa prestazione gli assicurati durevolmente degenti.

Vengono rimborsate le spese d'acquisto di un letto fino a un importo massimo di 2500 franchi (IVA inclusa). L'importo massimo per le spese di fornitura del letto azionato elettricamente è di 250 franchi (IVA inclusa).<sup>227</sup>

14.06 *Cani d'accompagnamento*<sup>227</sup>

14.06.1 *Cani d'assistenza alla mobilità per disabili motori a partire dai 16 anni*  
 se è comprovato che l'assicurato sa occuparsi di un cane d'accompagnamento e grazie a quest'ultimo può vivere a casa sua in modo più autonomo. Vi hanno diritto soltanto i disabili motori che ricevono un assegno per grandi invalidi almeno di grado lieve, con bisogno di aiuto comprovato in almeno due delle categorie seguenti: spostarsi/intrattenere contatti sociali; alzarsi/sedersi/sdraiarsi; vestirsi/svestirsi.

Il centro di consegna del cane d'assistenza alla mobilità deve essere certificato dall'organizzazione Assistance Dogs International (ADI). Al momento della consegna del cane d'assistenza alla mobilità l'assicurazione versa un sussidio forfettario di 20280 franchi. L'importo è suddiviso nel modo seguente: 15000 franchi per l'acquisto del cane d'assistenza alla mobilità e 5280 franchi per le spese per il cibo e il veterinario. La prestazione dell'assicurazione può essere richiesta al massimo ogni otto anni, ma una sola volta per lo stesso cane.<sup>227</sup>

14.06.02 *Cani d'allerta per epilettici per bambini a partire dai quattro anni e per adulti*

se il centro di consegna attesta che l'assicurato o il detentore dell'autorità parentale sa occuparsi di un cane d'allerta. Il diritto sussiste soltanto se l'epilessia è diagnosticata da un medico specialista. Inoltre, grazie al cane gli adulti devono essere in grado di raggiungere un obiettivo d'integrazione secondo l'articolo 21 capoversi 1 e 2 LAI.

Il centro di consegna del cane d'allerta per epilettici deve essere certificato dall'organizzazione Assistance Dogs International (ADI). L'assicurazione versa un sussidio forfettario di 14280 franchi. L'importo è suddiviso nel modo seguente: 9000 franchi per l'acquisto del cane d'allerta e 5280 franchi per le spese per il cibo e il veterinario. La prestazione dell'assicurazione può essere richiesta al massimo ogni otto anni, ma una sola volta per lo stesso cane.<sup>227</sup>

14.06.03 *Cani d'accompagnamento per bambini autistici tra i quattro e i nove anni*  
 se il centro di consegna attesta che l'assicurato o il detentore dell'autorità parentale sa occuparsi di un cane. Il diritto sussiste soltanto in presenza di un disturbo dello spettro dell'autismo ai sensi del numero 405 dell'OIC-DFI senza controindicazioni mediche alla detenzione di un cane e se l'utilizzo del cane serve per imparare a spostarsi in modo sicuro nello spazio pubblico.

Il centro di consegna del cane d'accompagnamento per bambini autistici deve essere certificato dall'organizzazione Assistance Dogs International (ADI). L'assicurazione versa un sussidio forfettario di 20280 franchi. L'importo è suddiviso nel modo seguente: 15000 franchi per l'acquisto del cane d'accompagnamento e 5280 franchi per le spese per il cibo e il veterinario. La prestazione può essere richiesta una sola volta.<sup>227</sup>

## O 23

→ p. 19

© Centro d'informazione AVS/AI

## Revisioni

### PC, edizione 2021

	atto legislativo nuovo/modificato	del	in vigore dal	RU
40a	OPC (correzione)	28.09.2007	01.01.2008	2024 130
	LPGA (correzione)	19.05.2021	01.01.2021	2021 358
70	OPC [OPTD]	11.06.2021	01.07.2021	2021 376
	O pigione	14.06.2021	01.07.2021	2021 375
71	O 21 [OPTD]	11.06.2021	01.07.2021	2021 376
	O premi	14.06.2021	01.07.2021	2021 374
72	LPGA [LAI]	18.12.2020	01.01.2022	2021 705
73	OPGA [OAI]	11.11.2021	01.01.2022	2021 706
74	LPC [LAVS]	22.10.2021	01.01.2022	2021 758
	O pigione	11.11.2021	01.01.2022	2021 740
	O premi	22.10.2021	01.01.2022	2021 643
75	OPC	12.10.2022	01.01.2023	2022 607
	O pigione	19.10.2022	01.01.2023	2022 612
	O 23	12.10.2022	01.01.2023	2022 608
	O premi	19.10.2022	01.01.2023	2022 613
76	OPGA [OCaGi]	19.10.2022	23.01.2023	2022 698
77	OPGA [OPDa]	31.08.2022	01.09.2023	2022 568
78	LPGA [LAVS]	17.06.2022	01.01.2024	2023 688
79	OPGA [OAVS]	22.11.2023	01.01.2024	2023 750
80	LPC [LAVS]	17.12.2021	01.01.2024	2023 92
81	LPC [LAVS]	17.06.2022	01.01.2024	2023 688
82	OPC [OAVS]	30.08.2023	01.01.2024	2023 506
	O pigione	19.10.2023	01.01.2024	2023 642
	O premi	19.10.2023	01.01.2024	2023 643

## LPGA

→ p. 16

# OPGA

→ p. 17

# LPC

## *Sostituzione di un'espressione*

*Negli articoli 4 capoverso 1 lettere b numero 1 e d, nonché 5 capoverso 3 lettera a, «periodo di contributo» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «durata di contribuzione».*<sup>80</sup>

*Art. 4 cpv. 1 lett. a<sup>bis</sup>, a<sup>quater</sup> e b n. 2*

<sup>1</sup> Le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto a prestazioni complementari se:

a<sup>bis</sup>. hanno diritto a una rendita vedovile dell'AVS finché non hanno ancora raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS;<sup>80</sup>

a<sup>quater</sup>. hanno diritto a una rendita per orfani dell'AVS;<sup>80</sup>

b. avrebbero diritto a una rendita dell'AVS se:

2. la persona deceduta avesse compiuto tale durata di contribuzione, e, quali persone vedove, non hanno ancora raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS;<sup>80</sup>

*Art. 5 cpv. 3 lett. b–d*

<sup>3</sup> Per gli stranieri che, in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, avrebbero diritto a una rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI, il termine d'attesa è di:

- b. cinque anni, per chi non ha ancora raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS e ha diritto a una rendita per superstiti dell'AVS o vi avrebbe diritto se la persona deceduta, al momento della morte, avesse compiuto la durata di contribuzione minima prevista dall'articolo 29 capoverso 1 LAVS;<sup>80</sup>
- c. cinque anni, per chi percepisce una rendita di vecchiaia dell'AVS o ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS e la cui rendita di vecchiaia subentra o subentrerebbe a una rendita per superstiti dell'AVS o a una rendita dell'AI;<sup>80</sup>
- d. dieci anni, per chi percepisce una rendita di vecchiaia dell'AVS o ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS e la cui rendita di vecchiaia non subentra o non subentrerebbe né a una rendita per superstiti dell'AVS né a una rendita dell'AI.<sup>80</sup>

*Art. 11 cpv. 1 lett. d<sup>bis</sup>, 1<sup>ter</sup> e 3 lett. h*

<sup>1</sup> Sono computati come reddito:

d<sup>bis</sup>. la totalità della rendita, anche se solo una percentuale di essa è differita in virtù dell'articolo 39 capoverso 1 LAVS oppure anticipata in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS;<sup>80</sup>

<sup>1<sup>ter</sup></sup> Chi anticipa la riscossione di una percentuale della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS e nel contempo ha diritto a prestazioni dell'AI secondo gli articoli 10 e 22 LAI non è considerato beneficiario di una rendita di vecchiaia per il computo della sostanza netta secondo il capoverso 1 lettera c.<sup>80</sup>

<sup>3</sup> Non sono computati:

h. il supplemento di rendita secondo l'articolo 34<sup>bis</sup> LAVS.<sup>80</sup>

*Art. 13 cpv. 3*

<sup>3</sup> Il contributo della Confederazione è finanziato anzitutto con i proventi a destinazione vincolata dell'imposizione del tabacco e delle bevande distillate. L'importo residuo è coperto mediante le risorse generali.<sup>80</sup>

*Art. 23 cpv. 1, secondo periodo, e 4*

<sup>1</sup> ... La revisione deve estendersi al rispetto delle prescrizioni legali, alla contabilità, al conto annuale e alla gestione.<sup>81</sup>

<sup>4</sup> L'articolo 72b lettera e LAVS si applica per analogia.<sup>81</sup>

## **Art. 26**<sup>81</sup> Disposizioni applicabili della LAVS

<sup>1</sup> Si applicano per analogia le disposizioni della LAVS concernenti:

- a. i sistemi d'informazione (art. 49a, 49b e 72a cpv. 2 lett. b LAVS);
- b. il trattamento di dati personali (art. 49f LAVS);
- c. la comunicazione di dati (art. 50a LAVS);
- d. l'utilizzazione sistematica del numero AVS (art. 50c e 153b–153i LAVS).

<sup>2</sup> Gli organi di cui all'articolo 21 capoverso 2 hanno accesso, mediante procedura di richiamo, al registro centrale delle prestazioni in denaro correnti dell'Ufficio centrale di compensazione (art. 50b LAVS).

## **Art. 28**<sup>81</sup> Vigilanza della Confederazione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale vigila sull'esecuzione della presente legge.

<sup>2</sup> Alla vigilanza si applicano per analogia gli articoli 72, 72a e 72b lettere a–c e i LAVS.

# OPC

## *Art. 1 cpv. 1*

<sup>1</sup> Se una persona soggiorna all'estero ininterrottamente per oltre tre mesi (90 giorni) o per oltre 90 giorni complessivi nel corso di un anno civile senza un valido motivo, le prestazioni complementari sono sospese retroattivamente dall'inizio del mese in cui la persona ha trascorso il 91° giorno all'estero.<sup>75</sup>

## *Art. 3 cpv. 1*

<sup>1</sup> Se una rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità è versata a entrambi i coniugi o se una rendita completiva dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti è versata a un coniuge secondo l'articolo 22<sup>bis</sup> capoverso 2 LAVS, ciascuno dei coniugi ha un diritto proprio a prestazioni complementari se vivono separati.<sup>40a</sup>

## **Art. 10a**<sup>82</sup> Verifica del diritto a prestazioni complementari per le persone che ricevono prestazioni transitorie

Gli organi esecutivi verificano d'ufficio se nel caso di una persona che riceve prestazioni transitorie in virtù della LPTD sia prevedibile un diritto a prestazioni complementari al momento del raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.

## **Art. 15a**<sup>82</sup> Anticipazione della rendita di vecchiaia

In caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS, per il calcolo della prestazione complementare annua è computato come reddito l'importo della rendita intera, ridotta a causa dell'anticipazione.

## *Art. 16a cpv. 3*

<sup>3</sup> L'importo annuo del forfait è di 3060 franchi.<sup>75</sup>

## *Art. 17a cpv. 5*

<sup>5</sup> In caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale è determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 11a capoverso 2 LPC. Il valore venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore.<sup>75</sup>

## *Art. 20 cpv. 1*

<sup>1</sup> La persona che vuol far valere il diritto a una prestazione complementare annua deve presentare una domanda tramite il modulo ufficiale. L'articolo 67 capoverso 1 OAVS è applicabile per analogia.<sup>75</sup>

## *Art. 23 cpv. 3*

<sup>3</sup> Il calcolo della prestazione complementare annua deve essere effettuato tenendo conto delle rendite, delle pensioni e delle altre prestazioni periodiche correnti (art. 11 cpv. 1 lett. d e d<sup>bis</sup> LPC).<sup>82</sup>

## *Art. 26b cpv. 1*

Abrogato<sup>75</sup>

## *Art. 45 lett. a e c*

Accordano prestazioni ai sensi dell'articolo 18 LPC:

- a. la Fondazione Pro Senectute alle persone che hanno raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS e a quelle che riscuotono anticipatamente la totalità della rendita di vecchiaia;<sup>82</sup>
- c. la Fondazione Pro Juventute:
  1. ai vedovi con figli minorenni e alle vedove che non rientrano nelle categorie di persone di cui alla lettera a o b,
  2. agli orfani.<sup>82</sup>

## *Disposizione finale della modifica del 30 agosto 2023*<sup>82</sup>

La Fondazione Pro Senectute accorda prestazioni ai sensi dell'articolo 18 LPC alle donne che hanno raggiunto l'età di riferimento stabilita alla lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021 della LAVS.

# O pigione

→ RS 831.301.114



# O 23

## Ordinanza 23 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI e delle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani

del 12 ottobre 2022 (RS 831.304)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 19 della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC);  
visto l'articolo 12 della legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD),

*ordina:*

### **Art. 1** Adeguamento degli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale

Gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale giusta l'articolo 10 capoverso 1 lettera a LPC e l'articolo 9 capoverso 1 lettera a LPTD sono aumentati a:

- a. 20 100 franchi per le persone sole;
- b. 30 150 franchi per i coniugi;
- c. 10 515 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI e che hanno compiuto l'11° anno di età;
- d. 7380 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI e che non hanno ancora compiuto l'11° anno di età.

### **Art. 2** Adeguamento degli importi massimi per la pigione

<sup>1</sup> Gli importi massimi per la pigione per una persona che vive sola giusta l'articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 1 LPC o l'articolo 9 capoverso 1 lettera b numero 1 LPTD sono aumentati a 17 580 franchi nella regione 1, a 17 040 franchi nella regione 2 e a 15 540 franchi nella regione 3.

<sup>2</sup> I supplementi se più persone vivono nella stessa economia domestica giusta l'articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 2 LPC o l'articolo 9 capoverso 1 lettera b numero 2 LPTD sono aumentati a:

- a. 3240 franchi nella regione 1, 3180 franchi nella regione 2 e 3240 franchi nella regione 3 per la seconda persona;
- b. 2280 franchi nella regione 1 e 1920 franchi nelle regioni 2 e 3 per la terza persona;
- c. 2100 franchi nella regione 1, 1980 franchi nella regione 2 e 1680 franchi nella regione 3 per la quarta persona.

<sup>3</sup> I supplementi se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella giusta l'articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 3 LPC o l'articolo 9 capoverso 1 lettera b numero 3 LPTD sono aumentati a 6420 franchi.

### **Art. 3** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza 21 del 14 ottobre 2020 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI e delle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani è abrogata.

### **Art. 4** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

## O premi

→ RS 831.309.1

## LPTD

→ RS 837.2

## OPTD

→ RS 837.21

## Revisioni

# IPG, edizione 2023

	atto legislativo nuovo/modificato	del	in vigore dal	RU
79	OPGA [OCaGi]	19.10.2022	23.01.2023	2022 698
80	OPGA [OPDa]	31.08.2022	01.09.2023	2022 568
81	LPGA [LAVS]	17.06.2022	01.01.2024	2023 688
82	OPGA [OAVS]	22.11.2023	01.01.2024	2023 750
83	LIPG	17.03.2023	01.01.2024	2023 680
84	LIPG [LAVS]	17.12.2021	01.01.2024	2023 92
85	LIPG [LAVS]	17.06.2022	01.01.2024	2023 688
86	OIPG	22.11.2023	01.01.2024	2023 756
87	OIPG [OAVS]	30.08.2023	01.01.2024	2023 506
88	OIPG [OAVS]	22.11.2023	01.01.2024	2023 750
89	LIPG	29.09.2023	01.07.2024	2024 151
90	OIPG	10.04.2024	01.07.2024	2024 153

## LIPG

### Art. 1a cpv. 4<sup>bis</sup>

<sup>4bis</sup> Il diritto a un'indennità si estingue con la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ma al più tardi al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.<sup>84</sup>

### Art. 16b cpv. 1 lett. c n. 3

<sup>1</sup> Ha diritto all'indennità la donna che:

- c. al momento del parto:
  - 3. collabora nell'azienda del coniuge percependo un salario in contanti.<sup>83</sup>

**Art. 16c<sup>bis</sup> 83** Diritto a indennità giornaliera supplementari in caso di decesso dell'altro genitore

<sup>1</sup> Se l'altro genitore muore nei sei mesi dopo la nascita del figlio, la madre ha diritto a 14 indennità giornaliera supplementari per i giorni di congedo presi. Tali indennità

giornaliere possono essere rimosse entro un termine quadro di sei mesi a decorrere dal giorno successivo al decesso.

<sup>2</sup> Al versamento delle indennità giornaliera è applicabile per analogia l'articolo 16k capoversi 3 e 4.

<sup>3</sup> All'estinzione del diritto è applicabile per analogia l'articolo 16j capoverso 3 lettere a–d.

### Art. 16d cpv. 3

<sup>3</sup> Il diritto all'indennità di maternità si estingue prima se la madre riprende un'attività lucrativa o muore; non si estingue tuttavia prima se la madre partecipa quale parlamentare a sedute di una camera o commissione di un Parlamento, a livello federale, cantonale o comunale, per le quali non è prevista una supplenza.<sup>89</sup>

### Titolo prima dell'art. 16i

## IIIb. Indennità per l'altro genitore<sup>83</sup>

### Art. 16i cpv. 1, frase introduttiva, lett. a, e cpv. 3

<sup>1</sup> Ha diritto all'indennità chi:<sup>83</sup>

- a. è l'altro genitore legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti;<sup>83</sup>

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina il diritto all'indennità delle persone che, per incapacità al lavoro o disoccupazione, non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettere c o d.<sup>83</sup>

### Art. 16j cpv. 1 e 3 lett. c ed e

<sup>1</sup> L'indennità per l'altro genitore può essere riscossa entro un termine quadro di sei mesi.<sup>83</sup>

<sup>3</sup> Il diritto all'indennità si estingue:

- c. se l'altro genitore muore;
- e. se il rapporto di filiazione nei confronti dell'altro genitore si estingue per sentenza.<sup>83</sup>

### Art. 16k cpv. 1–2

<sup>1</sup> L'indennità per l'altro genitore è versata sotto forma di indennità giornaliera per i giorni di congedo presi.<sup>83</sup>

<sup>2</sup> L'altro genitore ha diritto al massimo a 14 indennità giornaliera.<sup>83</sup>

**Art. 16<sup>bis</sup>**<sup>83</sup> Diritto a indennità giornaliera supplementari  
in caso di decesso della madre

<sup>1</sup> Se la madre muore il giorno del parto o nei 97 giorni successivi, l'altro genitore ha diritto a 98 indennità giornaliera supplementari; tali indennità vanno rimosse in giorni consecutivi.

<sup>2</sup> In caso di degenza ospedaliera del neonato, è applicabile per analogia l'articolo 16c capoverso 3.

<sup>3</sup> Il diritto secondo i capoversi 1 e 2 inizia il giorno successivo al decesso della madre e si estingue per i motivi di cui all'articolo 16j capoverso 3 lettere b–e o se viene ripresa l'attività lavorativa.

<sup>4</sup> Il termine quadro di sei mesi di cui all'articolo 16j è interrotto durante il periodo di riscossione di indennità giornaliera ai sensi dei capoversi 1 e 2.

*Art. 16m, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva e 2, frase introduttiva*

Priorità dell'indennità per l'altro genitore<sup>83</sup>

<sup>1</sup> L'indennità per l'altro genitore esclude il versamento delle seguenti altre indennità giornaliera:<sup>83</sup>

<sup>2</sup> Se fino all'inizio del diritto all'indennità per l'altro genitore vi era un diritto a un'indennità giornaliera in virtù di una delle leggi seguenti, l'indennità per l'altro genitore corrisponde almeno all'indennità giornaliera versata precedentemente:<sup>83</sup>

*Art. 20 cpv. 1 lett. c ed e–g*

<sup>1</sup> In deroga all'articolo 24 LPGa il diritto alle indennità non ricevute si estingue:

- c. se sono versate indennità per l'altro genitore, cinque anni dopo la scadenza del termine quadro di cui all'articolo 16j;<sup>83</sup>
- e. se la madre ha diritto a indennità giornaliera supplementari in caso di decesso dell'altro genitore, cinque anni dopo la scadenza del termine quadro secondo l'articolo 16c<sup>bis</sup> capoverso 1;<sup>83</sup>
- f. se l'altro genitore ha diritto a indennità giornaliera supplementari in caso di decesso della madre, cinque anni dopo l'estinzione del diritto all'indennità secondo l'articolo 16k<sup>bis</sup> capoverso 3;<sup>83</sup>
- g. (ex lettera e)<sup>83</sup>

*Art. 21 cpv. 2 e 2bis*

<sup>2</sup> Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applicano per analogia le disposizioni della LAVS concernenti:

- i sistemi d'informazione (art. 49a, 49b e 72a cpv. 2 lett. b LAVS);
- b. il registro delle prestazioni in denaro correnti (art. 49c LAVS);
- c. l'utilizzazione sistematica del numero AVS (art. 50c e 153b–153i LAVS);
- d. i datori di lavoro (art. 51 e 52 LAVS);
- e. le casse di compensazione (art. 53–70 LAVS);

f. l'Ufficio centrale di compensazione (art. 71 LAVS).<sup>85</sup>

<sup>2bis</sup> La responsabilità per danni degli organi dell'AVS di cui all'articolo 49 LAVS è retta dall'articolo 78 LPGa e, per analogia, dagli articoli 52, 70 e 71a LAVS.<sup>85</sup>

*Art. 23 cpv. 1*

<sup>1</sup> Gli articoli 72, 72a e 72b LAVS si applicano per analogia.<sup>85</sup>

**Art. 29**<sup>85</sup> Disposizioni applicabili della LAVS

Si applicano per analogia le disposizioni della LAVS concernenti:

- a. il trattamento di dati personali (art. 49f LAVS);
- b. il rimborso e l'assunzione delle spese (art. 95 LAVS).

**Art. 29a**<sup>85</sup> Comunicazione di dati

Gli articoli 50a e 50b LAVS sono applicabili per analogia.

*Disposizione finale della modifica del 17 marzo 2023*<sup>83</sup>

Gli articoli 16c<sup>bis</sup> e 16k<sup>bis</sup> si applicano soltanto ai decessi sopravvenuti a partire dal giorno dell'entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2023.

## OIPG

*Art. 4 cpv. 1 lett. e*

<sup>1</sup> L'indennità per lavoratori salariati è calcolata sulla base dell'ultimo salario determinante percepito prima dell'entrata in servizio, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui la persona non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un salario a causa di:

- e. un congedo di maternità ai sensi dell'articolo 329f CO o di un congedo per l'altro genitore ai sensi dell'articolo 329g o 329g<sup>bis</sup> CO;<sup>86</sup>

*Art. 5 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> È considerato salariato con reddito regolare chi:

- b. ha interrotto il lavoro per uno dei motivi di cui all'articolo 4 capoverso 1.<sup>86</sup>

*Art. 7 cpv. 1 lett. d*

<sup>1</sup> L'indennità per lavoratori indipendenti è calcolata sulla base del reddito determinante per l'ultimo contributo AVS prima dell'entrata in servizio, convertito in reddito giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei periodi in cui la persona non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un reddito a causa di:

- d. un congedo di maternità ai sensi dell'articolo 329f CO o di un congedo per l'altro genitore ai sensi dell'articolo 329g<sup>bis</sup> CO;<sup>86</sup>

Titolo prima dell'art. 23

## Capitolo 2: Indennità di maternità e indennità per l'altro genitore<sup>86</sup>

### Sezione 1: Inizio ed estinzione del diritto all'indennità<sup>86</sup>

Art. 25, rubrica

Estinzione del diritto all'indennità di maternità  
(art. 16d cpv. 3 prima parte del periodo LIPG)<sup>90</sup>

Art. 26, frase introduttiva

Per determinare la durata minima del periodo d'assicurazione secondo l'articolo 16b capoverso 1 lettera a o 16i capoverso 1 lettera b LIPG si tiene conto anche dei periodi di assoggettamento all'assicurazione obbligatoria della madre o dell'altro genitore avente diritto in uno Stato.<sup>86</sup>

Art. 29, rubrica, nonché cpv. 2, frase introduttiva, e 3

Disoccupazione della madre o dell'altro genitore<sup>86</sup>  
(art. 16b cpv. 3 e 16i cpv. 3 LIPG)

<sup>2</sup> L'altro genitore che, al momento della nascita del figlio, è disoccupato, oppure che, a causa di un periodo di disoccupazione, non adempie la condizione della durata minima del periodo di attività lucrativa di cui all'articolo 16i capoverso 1 lettera c LIPG, ha diritto all'indennità se:<sup>86</sup>

<sup>3</sup> L'altro genitore secondo il capoverso 2 lettera a ha diritto a indennità giornaliera supplementari in caso di decesso della madre (art. 16k<sup>bis</sup> cpv. 2 LIPG), se:

- a. non ha esaurito le indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione prima della nascita del figlio e il termine quadro per la riscossione delle prestazioni è ancora aperto il giorno dopo la fine del congedo per l'altro genitore in caso di decesso della madre; e
- b. è disponibile un attestato medico secondo l'articolo 24.<sup>86</sup>

Art. 30, rubrica e frase introduttiva

Incapacità al lavoro della madre o dell'altro genitore<sup>86</sup>  
(art. 16b cpv. 3 e 16i cpv. 3 LIPG)

La madre o l'altro genitore che, al momento della nascita del figlio, sono incapaci al lavoro, oppure che, a causa di un periodo di incapacità al lavoro, non adempiono la condizione della durata minima del periodo di attività lucrativa di cui all'articolo 16b capoverso 1 lettera b o 16i capoverso 1 lettera c LIPG, hanno diritto all'indennità se:<sup>86</sup>

Art. 31, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva e lett. e, nonché 2

Indennità per la madre o l'altro genitore che esercita un'attività lucrativa dipendente<sup>86</sup>  
(art. 16e e 16l LIPG)

<sup>1</sup> L'indennità è calcolata sulla base dell'ultimo salario determinante percepito prima della nascita del figlio, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui la madre o l'altro genitore non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un salario a causa di:<sup>86</sup>

- e. un congedo di maternità ai sensi dell'articolo 329f CO o di un congedo per l'altro genitore ai sensi dell'articolo 329g o 329g<sup>bis</sup> CO;<sup>86</sup>

<sup>2</sup> L'indennità di maternità e quella per l'altro genitore sono calcolate separatamente.<sup>86</sup>

**Art. 32** <sup>86</sup> Indennità per la madre o l'altro genitore che esercita un'attività lucrativa indipendente  
(art. 16e e 16l LIPG)

Alla madre o all'altro genitore che esercita un'attività lucrativa indipendente si applica per analogia l'articolo 7 capoversi 1 e 1<sup>bis</sup>.

**Art. 33** <sup>86</sup> Indennità per la madre o l'altro genitore che esercita contemporaneamente un'attività lucrativa dipendente e una indipendente  
(art. 16e e 16l LIPG)

Se la madre o l'altro genitore esercita contemporaneamente un'attività lucrativa dipendente e una indipendente, l'indennità è calcolata sommando i redditi da attività lucrativa dipendente e quelli da attività lucrativa indipendente, accertati in base agli articoli 7 capoversi 1 e 1<sup>bis</sup> e 31.

**Art. 34** <sup>86</sup> Cassa di compensazione competente  
(art. 17-19 LIPG)

<sup>1</sup> Competente per ricevere i formulari nonché fissare e pagare le indennità è:

- a. per la madre tenuta a pagare i contributi AVS: la cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi al momento del parto;
- b. per l'altro genitore tenuto a pagare i contributi AVS: la cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi l'ultimo giorno di fruizione del congedo per l'altro genitore;
- c. per la madre e l'altro genitore domiciliati all'estero che non sono più obbligatoriamente assicurati in base alla LAVS: la Cassa svizzera di compensazione.

<sup>2</sup> L'articolo 19 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

**Art. 34a** <sup>86</sup> Attestati  
(art. 17-19 LIPG)

<sup>1</sup> Per la madre e l'altro genitore che al momento della nascita del figlio esercitano un'attività lucrativa dipendente, il datore di lavoro è tenuto ad attestare, mediante il

formulario per l'esercizio del diritto all'indennità, il salario determinante per il calcolo della stessa, il salario versato durante il periodo di diritto all'indennità nonché la durata dell'impiego.

<sup>2</sup> Per la madre e l'altro genitore che al momento della nascita del figlio sono disoccupati oppure incapaci al lavoro, l'ultimo datore di lavoro attesta, sul formulario per l'esercizio del diritto all'indennità, il salario determinante per il calcolo della stessa nonché la durata dell'impiego.

<sup>3</sup> Il datore di lavoro presso il quale l'altro genitore è impiegato durante il suo congedo o la cassa di disoccupazione dell'altro genitore attesta la fruizione dei giorni di congedo.

<sup>4</sup> L'organo competente rilascia alla madre che partecipa quale parlamentare a sedute di una camera o commissione di un Parlamento, a livello federale, cantonale o comunale, un attestato secondo cui per le sedute in questione non è prevista una supplenza. La madre inoltra questo attestato alla cassa di compensazione.<sup>90</sup>

#### *Art. 35 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> L'indennità di maternità è versata mensilmente e posticipatamente. Se è inferiore a 200 franchi mensili, è versata in una sola volta alla fine del diritto. Lo stesso vale per le indennità giornaliere supplementari per l'altro genitore in caso di decesso della madre di cui all'articolo 16<sup>k</sup><sub>bis</sub> LIPG.<sup>86</sup>

<sup>3</sup> L'indennità per l'altro genitore è versata in una sola volta, dopo l'estinzione del diritto secondo l'articolo 16j capoverso 3 LIPG. Lo stesso vale per l'indennità di maternità supplementare in caso di decesso dell'altro genitore di cui all'articolo 16<sup>c</sup><sub>bis</sub> LIPG.<sup>86</sup>

#### *Titolo prima dell'art. 35a*

### **Capitolo 2a: Indennità di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio<sup>86</sup>**

#### ***Sezione 1: Diritto di genitori affilianti, matrigne e patrigni nonché della madre e dell'altro genitore disoccupati o incapaci al lavoro<sup>86</sup>***

#### **Art. 35c<sup>86</sup>** Disoccupazione della madre o dell'altro genitore (art. 16<sup>n</sup> LIPG)

Il diritto della madre disoccupata o dell'altro genitore disoccupato è retto dall'articolo 16n capoversi 1 e 2 LIPG, se l'assistenza al figlio necessita della presenza della madre o dell'altro genitore e fino all'inizio del diritto la madre o l'altro genitore ha percepito un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione.

#### *Art. 35d, rubrica e frase introduttiva, nonché lett. a*

#### Incapacità al lavoro della madre o dell'altro genitore<sup>86</sup> (art. 16<sup>n</sup> LIPG)

Il diritto della madre o dell'altro genitore incapace al lavoro è retto dall'articolo 16n capoversi 1 e 2 LIPG, se l'assistenza al figlio necessita della presenza della madre o dell'altro genitore e:

- a. fino all'inizio del diritto, la madre o l'altro genitore incapace al lavoro ha percepito indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità o un'indennità per perdita di guadagno dovuta a malattia o infortunio versata da un'altra assicurazione sociale o da un'assicurazione privata;<sup>86</sup> o

#### *Art. 35f cpv. 1 lett. e*

<sup>1</sup> L'indennità è calcolata sulla base dell'ultimo salario determinante percepito prima della fruizione dei giorni di congedo corrispondenti, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui l'avente diritto non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un salario a causa di:

- e. un congedo di maternità ai sensi dell'articolo 329f CO o di un congedo per l'altro genitore ai sensi dell'articolo 329g o 329g<sup>bis</sup> CO;<sup>86</sup>

#### *Art. 35n cpv. 1 lett. e*

<sup>1</sup> L'indennità è calcolata sulla base dell'ultimo salario determinante percepito prima dell'accoglimento dell'adottando, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui l'avente diritto non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un salario a causa di:

- e. un congedo di maternità ai sensi dell'articolo 329f CO o di un congedo per l'altro genitore ai sensi dell'articolo 329g o 329g<sup>bis</sup> CO;<sup>86</sup>

#### *Art. 37 cpv. 6*

<sup>6</sup> L'articolo 6<sup>quater</sup> OAVS concernente i contributi dovuti dagli assicurati esercitanti un'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS e l'articolo 34d OAVS concernente il salario di poco conto non sono applicabili.<sup>87</sup>

#### *Art. 38 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'articolo 6<sup>quater</sup> OAVS concernente i contributi dovuti dagli assicurati esercitanti un'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS e l'articolo 19 OAVS concernente il reddito di poco conto proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio non sono applicabili.<sup>87</sup>

#### **Art. 42<sup>88</sup>** Disposizioni applicabili

Se la LIPG e la presente ordinanza non stabiliscono altrimenti, sono applicabili per analogia le disposizioni dei capi quarto e sesto nonché gli articoli 34–43 e 205–212<sup>bis</sup> OAVS.

## Revisioni

# AF, edizione 2021

atto legislativo nuovo/modificato	del	in vigore dal	RU
LPGA (correzione)	19.05.2021	01.01.2021	2021 358
<sup>66</sup> OAFami [OCiber]	24.02.2021	01.04.2021	2021 132
<sup>67</sup> LAF [LF]	20.12.2019	01.07.2021	2020 4525
<sup>68</sup> LPGA [LAI]	19.06.2020	01.01.2022	2021 715
<sup>69</sup> OPGA [OAI]	03.11.2021	01.01.2022	2021 716
<sup>70</sup> LAFam [LAVS]	18.12.2020	01.01.2022	2021 758
<sup>71</sup> OAFami [OAVS]	17.11.2021	01.01.2022	2021 800
<sup>72</sup> OAFami [OIPG]	24.08.2022	01.01.2023	2022 497
<sup>73</sup> LAF [LIPG]	01.10.2022	01.01.2023	2022 468
<sup>74</sup> OPGA [OCaGi]	19.10.2022	23.01.2023	2022 708
<sup>75</sup> LAF	30.09.2022	01.07.2023	2023 192
<sup>76</sup> OPGA [OPDa]	31.08.2022	01.09.2023	2022 568
<sup>77</sup> OAFami [OPDa]	31.08.2022	01.09.2023	2022 568
<sup>78</sup> LPGA [LAVS]	17.06.2022	01.01.2024	2023 688
<sup>79</sup> OPGA [OAVS]	22.11.2023	01.01.2024	2023 810
<sup>80</sup> LAFam [LAVS]	17.06.2022	01.01.2024	2023 688
<sup>81</sup> LAF [LAVS]	17.06.2022	01.01.2024	2023 688
<sup>82</sup> LAF [LIPG]	17.03.2023	01.01.2024	2023 680
<sup>83</sup> OAFami [OSIn]	08.11.2023	01.01.2024	2023 735

## LPGA

→ p. 16

## OPGA

→ p. 17

## LAFam

*Sostituzione di un'espressione*

*Negli articoli 21b capoverso 2, secondo periodo, e 25 lettera f «numero d'assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».<sup>70</sup>*

*Art. 1 cpv. 1, secondo periodo*

<sup>1</sup> ... Gli articoli 76 capoversi 1<sup>bis</sup> e 2 e 78 LPGA non sono applicabili.<sup>80</sup>

*Art. 25 lett. a, a<sup>bis</sup> e g*

Le disposizioni della legislazione sull'AVS, con le loro eventuali deroghe alla LPGA, si applicano per analogia:

- a. ai sistemi d'informazione (art. 49a cpv. 1 e 2, 49b e 72a cpv. 2 lett. b LAVS);<sup>80</sup>
- a<sup>bis</sup>. al trattamento di dati personali (art. 49f LAVS);<sup>80</sup>
- g. all'utilizzazione sistematica del numero AVS (art. 153b–153i LAVS).<sup>70</sup>

*Art. 27 cpv. 3*

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può incaricare l'UFAS di svolgere i compiti di cui all'articolo 72a capoverso 2 lettera b LAVS e all'articolo 76a capoverso 2 LPGA.<sup>80</sup>

## OAFami

*Sostituzione di un'espressione*

*Nell'articolo 18a capoverso 1 lettere a e b «numero d'assicurato» è sostituito con «numero AVS».<sup>71</sup>*

*Art. 10 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il diritto agli assegni familiari continua a sussistere anche senza diritto legale allo stipendio durante:

- a. al massimo 16 settimane, in caso di congedo di maternità;
- b. al massimo 22 settimane complessive, in caso di prolungamento del congedo di maternità in seguito a degenza ospedaliera del neonato;
- c. al massimo 2 settimane, in caso di congedo di paternità;
- d. al massimo 14 settimane, in caso di congedo per l'assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio;
- e. al massimo 2 settimane, in caso di congedo di adozione;
- f. il congedo, in caso di congedo giovanile secondo l'articolo 329e capoverso 1 CO.<sup>72</sup>

*Art. 18h, rubrica nonché cpv. 1, frase introduttiva e lett. b*

Protezione dei dati e sicurezza delle informazioni<sup>83</sup>

<sup>1</sup> La protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni sono rette:

- a. dall'OPDa;<sup>77</sup>
- b. dall'OSIn;<sup>83</sup>
- c. (abrogato)<sup>66</sup>

## LAF

*Art. 10 cpv. 4*

<sup>4</sup> Il diritto agli assegni familiari sussiste anche durante il congedo di maternità secondo l'articolo 329f CO, il congedo per l'altro genitore secondo gli articoli 329g e 329g<sup>bis</sup> CO, il congedo di assistenza secondo l'articolo 329i CO e il congedo di adozione secondo l'articolo 329j CO.<sup>82</sup>

**Art. 16**<sup>81</sup> Revisione delle casse e controllo dei datori di lavoro

La revisione delle casse secondo gli articoli 68 e 68a LAVS e gli eventuali controlli dei datori di lavoro secondo l'articolo 68b LAVS devono estendersi anche all'esecuzione della presente legge.

**Art. 19a**<sup>81</sup> Assunzione di spese e tasse postali

Le spese derivanti all'Ufficio centrale di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti dall'applicazione della presente legge e le spese per le tasse postali comprovate secondo l'articolo 95 capoverso 3 lettera b LAVS sono coperte in conformità degli articoli 18 capoverso 4 e 19.

**Art. 20**<sup>73</sup>

abrogato

*Art. 21 cpv. 2*

abrogato<sup>73</sup>

*Art. 25 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'articolo 49f LAVS si applica per analogia al trattamento di dati personali; l'articolo 50a LAVS è applicabile per analogia alla comunicazione di dati, incluse le deroghe alla LPGa.<sup>81</sup>

**Art. 25a**<sup>73</sup> Disposizione transitoria della modifica del  
30 settembre 2022

<sup>1</sup> L'accantonamento per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti di cui al previgente articolo 20 capoverso 1 è sciolto all'entrata in vigore della presente modifica.

<sup>2</sup> Le risorse dell'accantonamento sono versate ai Cantoni senza interessi entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

<sup>3</sup> La quota delle risorse dell'accantonamento destinata ai singoli Cantoni è calcolata in funzione degli importi degli assegni familiari nell'agricoltura pagati nel Cantone nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente modifica.

## Revisioni

# LPGA

atto legislativo nuovo/modificato	del	in vigore dal	RU
* LPGA (correzione)	03.11.2021	01.01.2003	2021 658
** LPGA (correzione)	19.05.2021	01.01.2021	2021 358
*1 LPGA [LAI]	19.06.2020	01.01.2022	2021 705
*2 OPGA [OAI]	03.11.2021	01.01.2022	2021 706
*3 OPGA [StReV]	19.10.2022	23.01.2023	2022 698
*4 OPGA [DSV]	31.08.2022	01.09.2023	2022 568
*5 LPGA [LAVS]	17.06.2022	01.01.2024	2023 688
*6 OPGA [OAVS]	22.11.2023	01.01.2024	2023 750

# LPGA

### Art. 17 cpv. 1

<sup>1</sup> Per il futuro la rendita d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d'ufficio o su richiesta, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita:

- a. subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali; o
- b. aumenta al 100 per cento.\*<sup>1</sup>

### Art. 32 cpv. 1 lett. a e cpv. 2<sup>bis</sup>

<sup>1</sup> Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni comunicano gratuitamente agli organi delle singole assicurazioni sociali, su richiesta scritta e motivata nei singoli casi, i dati necessari per:

- a. determinare o modificare prestazioni o chiederne la restituzione;\*

<sup>2bis</sup> Se nello svolgimento delle loro funzioni apprendono che un assicurato percepisce prestazioni indebite, gli organi di un'assicurazione sociale come pure le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni possono informarne gli organi dell'assicurazione sociale e degli istituti di previdenza interessati.\*<sup>1</sup>

### Art. 43 cpv. 1<sup>bis</sup>

<sup>1bis</sup> L'assicuratore determina la natura e l'entità dei necessari accertamenti.\*<sup>1</sup>

### Art. 44 \*<sup>1</sup> Perizia

<sup>1</sup> Se, nel quadro di accertamenti medici, ritiene necessaria una perizia, l'assicuratore sceglie il tipo di perizia adeguato alle esigenze del caso tra i tipi seguenti:

- a. perizia monodisciplinare;
- b. perizia bidisciplinare;
- c. perizia pluridisciplinare.

<sup>2</sup> Se per chiarire i fatti deve far ricorso ai servizi di uno o più periti indipendenti, l'assicuratore ne comunica il nome alla parte. Questa può, entro dieci giorni, ricusare un perito per i motivi di cui all'articolo 36 capoverso 1 e presentare controproposte.

<sup>3</sup> Insieme al nome del perito, l'assicuratore comunica alla parte anche le domande rivolte allo stesso e segnala la possibilità di presentare domande supplementari in forma scritta entro lo stesso termine. L'assicuratore decide in via definitiva le domande da porre al perito.

<sup>4</sup> L'assicuratore che, nonostante una richiesta di ricusazione, conferma il perito previsto lo comunica alla parte mediante una decisione incidentale.

<sup>5</sup> Per le perizie di cui al capoverso 1 lettere a e b, le discipline sono stabilite in via definitiva dall'assicuratore, per le perizie di cui al capoverso 1 lettera c dal centro peritale.

<sup>6</sup> Salvo che l'assicurato vi si opponga, i colloqui tra l'assicurato e il perito sono registrati su supporto audio; le registrazioni sono acquisite agli atti dell'assicuratore.

<sup>7</sup> Il Consiglio federale:

- a. può disciplinare le modalità di attribuzione dei mandati ai centri peritali, per le perizie di cui al capoverso 1;
- b. emana criteri per l'abilitazione dei periti medici e neuropsicologi, per le perizie di cui al capoverso 1;
- c. istituisce una commissione composta di rappresentanti delle assicurazioni sociali, dei centri peritali, dei medici, dei neuropsicologi, del mondo scientifico, nonché delle organizzazioni dei pazienti e di aiuto ai disabili, incaricata di sorvegliare l'abilitazione dei centri peritali, nonché la procedura e i risultati delle perizie mediche; la commissione pubblica raccomandazioni.

### Art. 76 cpv. 1<sup>bis</sup> e 2

<sup>1bis</sup> Il relativo rapporto presenta i rischi sistemici delle diverse assicurazioni sociali e illustra la gestione strategica di queste ultime da parte del Consiglio federale.\*<sup>5</sup>

<sup>2</sup> In caso di violazione grave e ripetuta delle disposizioni legali da parte di un assicuratore, il Consiglio federale o l'autorità di vigilanza da esso designata ordina le necessarie misure per ristabilire una gestione dell'assicurazione conforme alla legge.\*<sup>5</sup>



## **Art. 76a** \*5 Scambio elettronico di dati

<sup>1</sup> Il Consiglio federale disciplina lo scambio elettronico di dati in materia di assicurazioni sociali tra gli assicuratori sociali svizzeri nonché tra questi e le autorità federali. Sono fatte salve le disposizioni delle singole leggi in materia di assicurazioni sociali concernenti la comunicazione di dati.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può delegare il disciplinamento dello scambio elettronico di dati alle autorità di vigilanza.

# OPGA

## *Art. 5 cpv. 2 lett. c*

<sup>2</sup> Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

- c. per tutti: quale importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la versione vigente dell'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) sui premi medi cantonali e regionali dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.\*<sup>2</sup>

## *Art. 7b cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> L'autorizzazione è rilasciata se:

- a. nell'estratto per privati di cui all'articolo 41 LCaGi rilasciato al richiedente non figurano reati che hanno un nesso con l'attività soggetta ad autorizzazione; \*<sup>3</sup>

## *Titolo dopo l'art. 7i*

## **Sezione 2a Perizie**\*<sup>2</sup>

### **Art. 7j** \*2 Tentativo di conciliazione

<sup>1</sup> Se una parte ricusa un perito secondo l'articolo 44 capoverso 2 LPGA, l'assicuratore deve verificare i motivi di ricusazione. Se non ne sussistono, occorre effettuare un tentativo di conciliazione.

<sup>2</sup> Il tentativo di conciliazione può essere effettuato in forma orale o scritta e deve essere documentato negli atti.

<sup>3</sup> In caso di attribuzione di un mandato peritale con metodo aleatorio non va effettuato alcun tentativo di conciliazione.

### **Art. 7k** \*2 Registrazione del colloquio su supporto audio

<sup>1</sup> Il colloquio secondo l'articolo 44 capoverso 6 LPGA comprende l'intero colloquio dell'esame. Questo consta dell'indagine anamnestica e della descrizione dei disturbi da parte dell'assicurato.

<sup>2</sup> All'annuncio della perizia, l'assicuratore deve informare l'assicurato circa la registrazione secondo l'articolo 44 capoverso 6 LPGA, il suo scopo e la possibilità di rinunciare.

<sup>3</sup> L'assicurato può, mediante una dichiarazione scritta rivolta agli organi esecutivi:

- a. rinunciare alla registrazione, prima della perizia;
- b. chiedere la distruzione della registrazione, nei dieci giorni successivi al colloquio.

<sup>4</sup> Prima del colloquio l'assicurato può comunicare all'organo esecutivo la revoca della rinuncia di cui al capoverso 3 lettera a.

<sup>5</sup> La registrazione su supporto audio deve essere effettuata dal perito secondo prescrizioni tecniche semplici. Gli assicuratori vegliano affinché le prescrizioni tecniche nei mandati peritali siano uniformi. Il perito deve garantire che la registrazione del colloquio sia effettuata correttamente dal punto di vista tecnico.

<sup>6</sup> L'inizio e la fine del colloquio devono essere confermati oralmente sia dall'assicurato che dal perito, indicando i rispettivi orari all'inizio e alla fine della registrazione su supporto audio. Le interruzioni della registrazione su supporto audio devono essere confermate nello stesso modo.

<sup>7</sup> I periti e i centri peritali trasmettono all'assicuratore le registrazioni su supporto audio in forma elettronica sicura insieme con la perizia.

<sup>8</sup> Se, dopo aver ascoltato la registrazione su supporto audio e constatato difetti tecnici, l'assicurato contesta la verificabilità della perizia, l'organo esecutivo e l'assicurato tentano di accordarsi su come procedere.

### **Art. 7l** \*2 Impiego e distruzione della registrazione del colloquio su supporto audio

<sup>1</sup> La registrazione su supporto audio può essere ascoltata dall'assicurato, dall'assicuratore committente e dalle autorità decisionali soltanto nel quadro di una procedura amministrativa, di una procedura d'opposizione (art. 52 LPGA), in sede di revisione e riconsiderazione (art. 53 LPGA), nel quadro del contenzioso (art. 56 e 62 LPGA) nonché nel quadro della procedura di preavviso di cui all'articolo 57a LAI.

<sup>2</sup> La Commissione federale per la garanzia della qualità delle perizie mediche può ascoltare la registrazione su supporto audio nel quadro dello svolgimento dei propri compiti secondo l'articolo 7p capoversi 4 e 5.

<sup>3</sup> Non appena la procedura per la quale è stata commissionata la perizia è conclusa e la relativa decisione è passata in giudicato, l'assicuratore può distruggere la registrazione su supporto audio, d'intesa con l'assicurato.

### **Art. 7m** \*2 Requisiti per i periti

<sup>1</sup> I periti medici possono allestire perizie secondo l'articolo 44 capoverso 1 LPGA, se:

- a. dispongono di un titolo di perfezionamento secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere b e c dell'ordinanza sulle professioni mediche (OPMed);
- b. sono iscritti nel registro di cui all'articolo 51 capoverso 1 della legge sulle professioni mediche (LPMed);

- c. sono in possesso di un'autorizzazione valida all'esercizio della professione o hanno adempiuto l'obbligo di annunciarsi, se questo è necessario secondo l'articolo 34 o 35 della legge sulle professioni mediche; e
- d. dispongono di almeno cinque anni di esperienza clinica.

<sup>2</sup> I medici specialisti in medicina interna generale, psichiatria e psicoterapia, neurologia, reumatologia, ortopedia, chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore devono disporre del certificato dell'associazione Medicina assicurativa svizzera (Swiss Insurance Medicine, SIM). Sono esclusi i primari e i medici responsabili di servizi di cliniche universitarie.

<sup>3</sup> I periti in neuropsicologia devono adempiere i requisiti di cui all'articolo 50b dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal).

<sup>4</sup> Con il consenso dell'assicurato, è possibile derogare a singoli requisiti di cui ai capoversi 1–3, se questo è oggettivamente necessario.

<sup>5</sup> Nell'ambito della formazione, del perfezionamento e dell'aggiornamento, possono allestire perizie anche le persone che non adempiono ancora tutti i requisiti di cui ai capoversi 1–3. L'allestimento delle perizie avviene sotto la supervisione diretta e personale di medici specialisti o neuropsicologi che adempiono i requisiti di cui ai capoversi 1–3.

#### **Art. 7n** \*2      Inoltro della documentazione

I periti e i centri peritali devono far pervenire agli assicuratori e agli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali e dei tribunali competenti, su richiesta, i documenti necessari per una verifica dei requisiti professionali e delle prescrizioni qualitative.

#### **Art. 7o** \*2      Commissione federale per la garanzia della qualità delle perizie mediche: composizione

La Commissione federale per la garanzia della qualità delle perizie mediche si compone del presidente e di un collegio di altri 12 membri. Quest'ultimo si compone di:

- a. due rappresentanti delle assicurazioni sociali;
- b. un rappresentante dei centri peritali;
- c. tre rappresentanti del corpo medico;
- d. un rappresentante dei neuropsicologi;
- e. due rappresentanti del settore scientifico;
- f. un rappresentante dell'associazione Medicina assicurativa svizzera;
- g. due rappresentanti delle organizzazioni dei pazienti e di aiuto ai disabili.

#### **Art. 7p** \*2      Commissione federale per la garanzia della qualità delle perizie mediche: compiti

<sup>1</sup> La Commissione elabora raccomandazioni concernenti:

- a. i requisiti e i criteri qualitativi per la procedura di allestimento delle perizie;
- b. i criteri per l'attività nonché la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei periti;

- c. i criteri per l'abilitazione dei centri peritali e la loro attività;
- d. i criteri e gli strumenti per la valutazione della qualità delle perizie.

<sup>2</sup> La Commissione sorveglia il rispetto dei criteri di cui alle lettere a–d da parte dei periti e dei centri peritali e può elaborare raccomandazioni sulla base di questa sorveglianza.

<sup>3</sup> Pubblica le raccomandazioni.

<sup>4</sup> Può esigere che gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali le forniscano le perizie e i documenti necessari per la sorveglianza dell'adempiimento dei criteri di cui al capoverso 1.

<sup>5</sup> Se gli assicuratori o gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali constata-no l'inadempimento sistematico dei criteri di cui al capoverso 1 da parte di centri peritali, possono inoltrare alla Commissione le perizie e i documenti necessari per una valutazione della qualità.

#### **Art. 7q** \*2      Commissione federale per la garanzia della qualità delle perizie mediche: organizzazione

<sup>1</sup> La Commissione si dota di un regolamento. Tale regolamento disciplina segnatamente:

- a. il metodo di lavoro della Commissione;
- b. la partecipazione di periti a lavori di ricerca scientifica o allo svolgimento di valutazioni;
- c. il resoconto sulle attività e sulle raccomandazioni della Commissione.

<sup>2</sup> Il regolamento è sottoposto all'approvazione del DFI.

<sup>3</sup> La segreteria della Commissione è subordinata al presidente della Commissione dal punto di vista tecnico e all'UFAS dal punto di vista amministrativo.

<sup>4</sup> Il presidente e gli altri membri della Commissione e i collaboratori della segreteria sono tenuti all'obbligo del segreto secondo l'articolo 33 LPGa.

#### *Art. 8b cpv. 2, terzo periodo*

<sup>2</sup> ... Sono fatti salvi gli articoli 47 capoverso 2 LPDA e 16 capoverso 2 dell'ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa).<sup>\*4</sup>

#### *Art. 9 cpv. 2, secondo periodo*

<sup>2</sup> ... È fatto salvo l'articolo 19 OPDa.<sup>\*4</sup>

#### **Art. 18a** \*6      Scambio elettronico di dati

L'autorità di vigilanza di un'assicurazione sociale può disciplinare il formato e il canale per la trasmissione elettronica di dati tra gli assicuratori e le autorità federali. Nel farlo tiene conto di standard attuali riconosciuti.

#### *Art. 18a<sup>bis</sup>*

*Ex art. 18a* \*6

*Disposizione transitoria della modifica del 3 novembre 2021\*2*

Se è necessario un certificato della SIM secondo l'articolo 7m capoverso 2, questo deve essere conseguito entro cinque anni dall'entrata in vigore della modifica del 3 novembre 2021.

© Centro d'informazione AVS/AI

## Revisioni

**O 23**

# Ordinanza 23 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG

del 12 ottobre 2022 (RS 831.108)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 9<sup>bis</sup>, 10 capoverso 1 e 33<sup>ter</sup> della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);

visto l'articolo 3 capoverso 1 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI);

visti gli articoli 16a capoverso 2, 16f capoverso 1 e 27 capoverso 2 della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG),

*ordina:*

## Sezione 1: Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

### Art. 1 Tavola scalare dei contributi

I limiti della tavola scalare dei contributi delle persone esercitanti un'attività lavorativa indipendente sono stabiliti come segue:

	Franchi
a. limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LAVS	58 800.–
b. limite inferiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LAVS	9 800.–

### Art. 2 Contributo minimo delle persone esercitanti un'attività lavorativa indipendente e delle persone senza attività lavorativa

<sup>1</sup> Il limite del reddito proveniente da un'attività lavorativa indipendente secondo l'articolo 8 capoverso 2 LAVS è fissato a 9700 franchi.

<sup>2</sup> Il contributo minimo per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente secondo l'articolo 8 capoverso 2 LAVS e per le persone senza attività lucrativa secondo l'articolo 10 capoverso 1 LAVS è fissato a 422 franchi all'anno. Nell'assicurazione facoltativa il contributo minimo secondo l'articolo 2 capoversi 4 e 5 LAVS è di 844 franchi all'anno.

### **Art. 3** Rendite ordinarie

<sup>1</sup> L'importo minimo della rendita completa di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoverso 5 LAVS è fissato a 1225 franchi.

<sup>2</sup> Le rendite complete e parziali in corso sono adeguate aumentando l'attuale reddito annuo medio determinante del  $(1225-1195)/1195 = 2,5$  per cento. Sono applicate le tavole delle rendite valide dal 1° gennaio 2023.

<sup>3</sup> Le nuove rendite, complete o parziali, non devono essere inferiori a quelle precedenti.

### **Art. 4** Livello dell'indice

Le rendite adeguate in virtù dell'articolo 3 capoverso 2 corrispondono a 222,7 punti dell'indice delle rendite. Secondo l'articolo 33<sup>ter</sup> capoverso 2 LAVS, questo indice equivale alla media aritmetica dei due valori seguenti:

- a. 196,9 punti per l'evoluzione dei prezzi, corrispondente a un livello di 205,0 punti (settembre 1977 = 100) dell'indice nazionale dei prezzi al consumo;
- b. 248,5 punti per l'evoluzione dei salari, corrispondente a un livello di 2495 punti (giugno 1939 = 100) dell'indice dei salari nominali.

### **Art. 5** Altre prestazioni

Oltre alle rendite ordinarie, tutte le altre prestazioni dell'AVS e dell'AI il cui importo dipende dalla rendita ordinaria in virtù della legge o dell'ordinanza sono aumentate in misura corrispondente.

## **Sezione 2: Assicurazione per l'invalidità**

### **Art. 6**

Il contributo minimo secondo l'articolo 3 capoverso 1<sup>bis</sup> LAI delle persone senza attività lucrativa assicurate obbligatoriamente è fissato a 68 franchi all'anno; quello delle persone senza attività lucrativa assicurate facoltativamente è fissato a 136 franchi all'anno.

## **Sezione 3: Indennità di perdita di guadagno**

### **Art. 7** Indennità totale massima

<sup>1</sup> L'indennità totale massima secondo l'articolo 16a LIPG ammonta a 275 franchi al giorno.

<sup>2</sup> L'importo massimo dell'indennità secondo l'articolo 16f capoverso 1 LIPG ammonta a 220 franchi al giorno.

### **Art. 8** Livello dell'indice

L'indennità totale massima corrisponde a un livello di 2494 punti dell'indice dei salari dell'Ufficio federale di statistica (giugno 1939 = 100).

### **Art. 9** Contributo minimo

Il contributo minimo delle persone senza attività lucrativa secondo l'articolo 27 capoverso 2 LIPG ammonta a 24 franchi all'anno.

## **Sezione 4: Disposizioni finali**

### **Art. 10** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza 21 del 14 ottobre 2020 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG è abrogata.

### **Art. 11** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.